



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Sondrio

SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. R.G. 812/2017 promossa da

C. con il patrocinio dell'avv. FRIGERIO
ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso il suo studio in Monza, via Montelungo n. 18;

OPPONENTE

contro

CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA

, con il patrocinio degli avv.ti

OPPOSTA

CONCLUSIONI: come da verbale allegato



RAGIONI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da C _____ |Ennio avverso il decreto ingiuntivo n. 229/17, con cui il Tribunale di Sondrio ha ingiunto a _____ |e

_____ | il pagamento in favore di Cerved Credit Management s.p.a. quale procuratrice del Credito Valtellinese s.p.a. della somma di € 150.000, oltre interessi e spese della procedura.

All'esito dell'udienza del 15.11.2017 il Giudice fissava l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c. per decidere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.

In particolare C _____ | a sostegno di tale eccezione ha invocato la normativa dettata in favore del consumatore, così come interpretata alla luce del recente orientamento della Corte di Giustizia Europea (ordinanza 19.11.2015 in causa C-74/15), evidenziando in particolare l'assenza di collegamento funzionale con la società garantita.

Cerved Credit Management s.p.a. ha contestato la fondatezza dell'eccezione, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, evidenziando come la società correntista abbia rilasciato nei confronti di C _____ | una delega piena e illimitata ad operare sul conto corrente, in forza della quale egli ha sottoscritto una domanda di apertura di credito in data 2.3.2011 unitamente alla sig.ra Nocera, legale rappresentante della F.G. Effegi Pelletteria s.r.l., nonché come Chittaro Ennio risulta aver posseduto quote sociali della NAG Works s.r.l. della quale Nocera Felicetta era amministratore unico.

Ciò premesso, ritiene questo Giudice che l'eccezione in esame sia fondata e meriti accoglimento.

E' noto che tradizionalmente la giurisprudenza di merito e di legittimità ha costantemente negato la possibilità di qualificare il fideiussore di una società alla stregua di consumatore, facendo discendere dal carattere della accessorietà del contratto di garanzia, di riflesso, la medesima qualifica rivestita dal soggetto garantito anche in capo al garante (cfr Cass. Civ. 10107/2005, Cass. Civ. 13643/2006).

Tale orientamento è stato tuttavia messo in discussione dal recente orientamento della Corte di Giustizia in materia di interpretazione della Direttiva 93/13/CEE in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (ord. 19.11.2015 in causa C-74/15, ord. 14.9.2016 in causa C-534/15). A livello sistematico si osserva peraltro come l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia alla Direttiva 93/13/CEE, da cui il nostro Codice del Consumo è derivato, non può essere ignorata dal giudice nazionale, che è tenuto ad interpretare il diritto interno alla luce dei principi europei posti alla base delle direttive, così come interpretati dalla Corte di Giustizia.

Ciò premesso, la Corte di Giustizia ha evidenziato come la direttiva 93/13/CEE possa trovare applicazione anche in relazione ai contratti accessori, quale appunto la fideiussione, dovendosi



accertare l'applicabilità della direttiva in concreto e con riferimento alla qualità dei contraenti. In particolare la Corte di Giustizia ha precisato che nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.

Recentemente un'apertura in tal senso si è registrata anche da parte della Suprema Corte che, con riferimento alla nozione di consumatore ai fini e agli effetti della l. 3/2012 (composizione delle crisi da sovraindebitamento) ha ricompreso anche le obbligazioni contratte dal debitore persona fisica per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria (Cass. Civ. 1869/16).

Ciò detto, si osserva come nel caso di specie la banca opposta non abbia offerto adeguata prova del collegamento funzionale esistente tra C e la società garantita FG Effegi Pelletteria s.r.l.. Lo stesso infatti non risulta rivestire o aver rivestito alcun ruolo in tale società, a nulla rilevando il fatto che dalla visura prodotta sub doc. 3 fascicolo opposta C risulti essere stato socio nell'anno 2010 in un'altra società, diversa da quella garantita e con la quale non risultano agli atti eventuali collegamenti. La mancanza di cariche e partecipazioni nella società garantita, o comunque la mancata prova del necessario collegamento funzionale, si configura come assorbente anche rispetto alla delega ad operare sul conto corrente rilasciata in suo favore dalla società. Dal tenore letterale della delega infatti si desume che C era legittimato ad operare sul conto corrente della società soltanto secondo le istruzioni e le direttive di quest'ultima (*"autorizziamo sotto la nostra piena responsabilità il signore sotto indicato a compiere in nostro conto, presso di Voi, a firma disgiunta in via continuativa le operazioni di seguito elencate, riconoscendo fin d'ora come fatte da noi tutte le operazioni che il delegato seguirà in forza della predetta delega"*, cfr doc. 4 fascicolo monitorio). A comprova di quanto affermato si evidenzia che la richiesta di apertura di credito presentata in data 2.3.2011 è stata sottoscritta sia da C

che dal legale rappresentante della FG Effegi Pelletteria s.r.l.. Nè risulta essere rilevante in senso contrario il fatto che nel medesimo doc. 4 fascicolo monitorio l'odierno opponente viene qualificato come "persona fisica, lavoratore dipendente", e ciò in quanto non è emersa adeguata prova nel corso del giudizio che C svolgesse la propria attività lavorativa alle dipendenze della FG Effegi Pelletteria s.r.l., che invero non risulta avere dipendenti, ed in ogni caso, quand'anche così fosse, il mero rapporto di lavoro subordinato, senza alcun carica e qualifica



all'interno della società e senza autonomi poteri decisionali e di ingerenza, non vale di per sé ad integrare il requisito del necessario collegamento funzionale con la società garantita.

Pertanto, sulla base della documentazione versata in atti ed in assenza di risultanze di segno contrario, deve ritenersi, nel caso di specie, l'assenza di tale collegamento funzionale.

Il foro del consumatore prevale su ogni foro alternativo e/o concorrente, ed in particolare su quello indicato all'art. 16 della fideiussione prodotta sub doc. 8 fascicolo monitorio, ossia la sede legale della banca. Da un lato infatti si osserva che tale foro non è indicato come esclusivamente competente, dall'altro lato deve presumersi la vessatorietà di tale clausola, contenuta in un modulo/formulario predisposto dalla banca ed essendo mancata la prova della trattativa individuale sul contenuto della stessa.

Per questi motivi deve essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Monza, quale giudice del foro ove l'opponente ha la residenza, in applicazione dell'art. 66 *bis* Cod. Cons, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

L'esito in rito del presente giudizio e la novità delle questioni affrontate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- in accoglimento dell'eccezione sollevata da C | dichiara la propria incompetenza per territorio a conoscere della presente controversia, per essere competente il Tribunale di Monza e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

La presente sentenza è stata pronunciata a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. e pertanto s'intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Sondrio, 20.12.2017

Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini

